Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 5 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; o presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2209.
Chiamata a nuova visita dei riformati della leva di terra nati negli anni 1910 e 1917.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a nuova visita tutti i riformati della leva di terra nati negli anni 1910 e 1917.

Sono esclusi da tale nuova visita i riformati nati negli anni predetti che attualmente risiedono all'estero.

Il Ministro per la guerra determina quali dei suddetti riformati debbono essere esclusi dalla nuova visita, in relazione alle infermità ed imperfezioni che ne determinarono la riforma, e stabilisce l'epoca e i limiti di tempo per l'esecuzione delle visite.

Art. 2.

I riformati di cui al precedente articolo, i quali nella nuova visita risulteranno idonei, potranno essere ammessi all'eventuale congedo anticipato previsto dal vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, qualora si trovino in una delle condizioni stabilite dall'art. 85 del testo unico stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1940-XVIII, n. 84.
Sostituzione delle tabelle da 9 a 15 annesse al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, annesse al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono sostituite, limitatamente all'anno 1940, rispettivamente dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 120. — MANCINI

TABELLA 1.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi navali (Ruolo C. N.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORVETTA				
	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			
		trasferimenti nel ruolo C. M. (lett. c) dell'art. 30 T. U.) (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico o cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T.U. (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo C. M. (lett. c) dell'art. 30 T. U.) (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo C. M. (lett. c) dell'art. 30 T. U.) (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico o cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)
1939	73	—	—	—	—	141	—	—	—	—	206	—	—	—	—
1940	79	1 (2)	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	13	157	—	13	16	29	236	1 (2)	29	31	60

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI n. 1886 e del decreto interministeriale in data 16 novembre 1939, che stabilisce gli organici pel 1940 degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e delle Armi Navali in applicazione dell'art. 126 del T. U. 1° agosto 1936-XIV n. 1493.
(2) In diminuzione al ruolo C. N. per costituzione del ruolo C. M.

TABELLA 2.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi marittimi (Ruolo C. M.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO							CAPITANI DI FREGATA							CAPITANI DI CORVETTA						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vac. neces. nel grado deriv. da			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vac. neces. nel grado deriv. da			Organico del ruolo
	dal pari grado del ruolo C. N.	dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	vacanze in gradi superiori (1)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire		dal pari grado del ruolo C. N.	dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	vacanze in gradi superiori	aum. di org. e cause di cui alle lett. a) e b) art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire		dal pari grado del ruolo C. N.	dal grado inferiore del ruolo unico	Totale	vacanze in gradi superiori	aum. di org. e cause di cui alle lett. a) e b) art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire	
1939	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	30
1940	1	3	4	Quando vengono attribuiti a C. V. del ruolo C. M. posti di C. A.	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3 (2)	17	—	5	5	3	2	5	35	1	6	7	5	1	6 (2)	31

(1) I capitani di vascello del ruolo C. M. possono avanzare al grado di contrammiraglio nel limite massimo di due, senza diritto ad ulteriore promozione in s. p. e.
(2) Oltre un posto a diminuzione del ruolo C. N. (vedi precedente tabella n. 1).

TABELLA 3.

CORPO DEL GENIO NAVALE — Ruolo delle Direzioni (Ruolo D).

ANNI	COLONNELLI					TENENTI COLONNELLI					MAGGIORI				
		Vacanze necessarie nel grado derivanti da					Vacanze necessarie nel grado derivanti da					Vacanze necessarie nel grado derivanti da			
	Posti di ruolo	trasferimenti nel ruolo S. (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico o cause di cui alle lettere a) o b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)	Posti di ruolo	trasferimenti nel ruolo S. (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico o cause di cui alle lettere a) o b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)	Posti di ruolo	trasferimenti nel ruolo S. (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico o cause di cui alle lettere a) o b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)
1939	15	—	—	—	—	45	—	—	—	—	65	—	—	—	—
1940	16	—	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	1	48	—	1	3	4	71	1 (2)	4	9 (3)	13

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI, n. 1836.
(2) A diminuzione del ruolo delle Direzioni per costituzione del ruolo dei servizi.
(3) Di cui 2 a diminuzione del ruolo delle Direzioni per costituzione del ruolo dei servizi.

TABELLA 4.

CORPO DEL GENIO NAVALE. — Ruolo dei Servizi (Ruolo S).

ANNI	COLONNELLI							TENENTI COLONNELLI							MAGGIORI						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da			
	dai pari grado del ruolo D.	dal grado inf. del ruolo S.	Totale	vacanze in gradi superiori	aumenti di organico o cause di cui alle lettere a) o b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire	Organico del ruolo	dai pari grado del ruolo D.	dal grado inf. del ruolo S.	Totale	vacanze in gradi superiori	aumenti di organico o cause di cui alle lettere a) o b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire	Organico del ruolo	dai pari grado del ruolo D.	dal grado inf. del ruolo unico	Totale	vacanze in gradi superiori	aumenti di organico o cause di cui alle lettere a) o b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire	Organico del ruolo
1939	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	20
1940	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	9	1	2	3	—	—	— (1)	23

(1) Oltre i 3 posti a diminuzione del ruolo delle Direzioni (v. precedente tabella n. 3).

TABELLA 5.

CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO (Medici)

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)
1939	11	—	—	—	34	—	—	—	53	—	—	—
1940	12	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	36	2	5	7	59	7	6	13

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886.

TABELLA 6.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumento di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)
1939	12	—	—	—	36	—	—	—	51	—	—	—
1940	12	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	38	2	5	7	55	7	8	15

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886.

TABELLA 7.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)
1939	14	—	—	—	44	—	—	—	56	—	—	—
1940	14	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	1	45	1	7	8	58	8	4	12

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI, n. 1586.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 85.

Emissione di francobolli commemorativi a ricordo del 1° centenario delle Ferrovie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153, che disciplina la emissione di carte valori postali commemorative;

Riconosciuto opportuno di emettere francobolli speciali commemorativi a ricordo del 1° centenario delle Ferrovie italiane;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di tre francobolli commemorativi a ricordo del 1° centenario delle Ferrovie italiane, nei valori di L. 0,20, L. 0,50 e L. 1,25.

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente art. 1 sono validi per il pagamento delle tasse postali fino al 31 ottobre 1940-XIX, ma la loro vendita da parte degli uffici postali cesserà il 30 giugno 1940-XVIII.

Saranno ammessi al cambio fino al 31 ottobre 1941-XX.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche dei francobolli indicati negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 86.

Concessione del sale in esenzione da imposta all'industria della gomma sintetica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 24 della legge 21 gennaio 1929-VII, n. 67, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto l'art. 1, lettera c), del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'industria per la produzione della gomma sintetica è concesso, per il quinquennio 1940-44, il beneficio, previsto dall'art. 23 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67, dell'acquisto del sale in esenzione da imposta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 87.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno alla XXI Fiera di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XXI Fiera di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1940-XVIII, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 6. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1940-XVIII con il quale il fascista Marchi Corrado cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dello spettacolo ed in sua sostituzione viene nominato il fascista Pierantoni Gino;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Marchi Corrado a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del fascista Ciarlantini Francesco, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Marchi Corrado è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Ciarlantini Francesco, deceduto.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

(925) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Gino Zuccarelli e riconoscimento della qualità medesima al fascista Dino Gardini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Gino Zuccarelli, quale componente la Corporazione della meccanica, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale il fascista Gino Zuccarelli decade dalla carica di componente la Corporazione della meccanica, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, e viene nominato, in sua vece, il fascista Dino Gardini;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gino Zuccarelli decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Dino Gardini, componente la Corporazione della meccanica, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

(879) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Filippo Ungaro e riconoscimento della qualità medesima al fascista Paolo Pietro Pedani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Filippo Ungaro, quale componente la Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale il fascista Filippo Ungaro decade dalla carica di componente la Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, e viene nominato, in sua vece, il fascista Paolo Pietro Pedani;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Filippo Ungaro decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Paolo Pietro Pedani, componente la Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, e come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(877)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Michele Tanzini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Flaminio Ginnasi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Michele Tanzini, quale componente la Corporazione orto-floro-frutticoltura, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale il fascista Michele Tanzini decade dalla carica di componente la Corporazione orto-floro-frutticoltura, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, e viene nominato, in sua vece, il fascista Flaminio Ginnasi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Michele Tanzini decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Flaminio Ginnasi, componente la Corporazione orto-floro-frutticoltura in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(878)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1939-XVIII.

Soppressione della Scuola per assistenti sanitarie visitatrici abbinata alla Scuola convitto professionale per infermiere « Principessa Maria di Savoia » in Cosenza.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto in data 27 novembre 1933-XII, col quale fu autorizzata l'istituzione della Scuola convitto professionale per infermiere « Principessa Maria di Savoia » e della annessa Scuola per assistenti sanitarie visitatrici, funzionanti presso l'Ospedale civile di Cosenza;

Considerato che da un'ispezione disposta da questo Ministero è risultato che la preparazione pratica delle allieve della predetta Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici si svolge in modo assai deficiente, mancando in quel centro quel complesso di istituzioni assistenziali, di impianti industriali ed igienico sociali tale da costituire un idoneo ed adeguato campo di applicazione per le alunne della Scuola stessa;

Ritenuta pertanto l'opportunità di addivenire alla soppressione della predetta Scuola specializzata;

Sentita la Commissione consultiva per le scuole convitto professionali per infermiere e per le scuole per assistenti sanitarie visitatrici, istituita con decreto Ministeriale 11 gennaio 1938-XVI;

Visti gli articoli 140 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

La Scuola per assistenti sanitarie visitatrici abbinata alla Scuola convitto professionale per infermiere « Principessa Maria di Savoia » in Cosenza è soppressa ed è revocato il riconoscimento giuridico concesso alla Scuola stessa col cennato decreto del 27 novembre 1933-XII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza.

Il prefetto di Cosenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(827)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1940-XVIII.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Metalli Nazionali per il biennio 1940-41.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, contenente provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e di zinco;
Sentito il Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra;
Viste le designazioni fatte dal Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra, dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei lavoratori dell'industria, dei commercianti, dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Decreta:

Art. 1.

A far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Metalli Nazionali, per il biennio 1940-41, sono chiamate le seguenti persone:
Pareto colonn. cav. uff. Ettore, in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
Sartori comm. dott. Francesco, Nogara ing. Giovanni, Lambert ing. Giacomo, Squarzina comm. dott. Federico, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;
Gardini dott. Dino, Cianci prof. Ernesto, in rappresentanza dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I);
Perrier Camillo, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
Amadori Luigi, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti.
La carica di presidente è affidata al dott. Dino Gardini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(826)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1940-XVIII.
Ripartizione fra le varie Provincie del Regno, della superficie destinata alla coltivazione della canapa nell'anno 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e la utilizzazione della canapa;
Viste le proposte formulate dal Settore delle fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura in ordine alle superfici da destinare alla coltivazione della canapa nelle singole Provincie del Regno per l'anno 1940;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1940 la superficie destinata alla coltivazione della canapa è ripartita, nelle singole provincie del Regno, come segue:
Ancona Ha. 50, Aquila Ha. 50, Arezzo Ha. 300, Ascoli Piceno Ha. 700, Avellino Ha. 150, Belluno Ha 50, Benevento Ha. 150, Bologna Ha. 20.000, Bolzano Ha. 10, Catanzaro Ha. 50, Chieti Ha. 20, Como Ha. 300, Cuneo Ha. 300, Ferrara Ha. 34.500, Firenze, Ha. 20, Forlì Ha. 700, Frosinone Ha. 10, Grosseto Ha. 300, Littoria Ha. 300, Lucca Ha. 100, Mantova Ha. 1000, Modena Ha. 8000, Napoli Ha. 34.500, Padova Ha. 100, Parma Ha. 50, Pesaro Ha. 200, Pisa Ha. 50, Pistoia Ha. 50, Ravenna Ha. 330, Reggio Calabria Ha. 20, Reggio Emilia Ha. 100, Rieti Ha. 130, Roma Ha. 20, Rovigo Ha. 9000, Salerno Ha. 180, Siena Ha. 150, Teramo Ha. 100, Torino Ha. 800, Vercelli Ha. 100, Verona Ha. 700, Viterbo Ha. 150. Altre Provincie non specificate Ha. 210.

Art. 2.

Il Settore delle fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, a mezzo delle dipendenti Sezioni, provvederà, entro i limiti di superfici fissati nell'articolo precedente per ciascuna Provincia, a distribuire ad ogni azienda la licenza di coltivazione, prescritta dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955.

Roma, addì 23 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(824)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Pergola (Pesaro);
Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Pesaro;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro è autorizzato sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 11 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939

1. Trascrizione n. 158 del 23 maggio 1939.
Trasferimento dalla Société Continentale Parker, a Clichy, alla Società Italiana Fabbrica Casseforti ed affini Brevetti Fichet, a Torino, dei marchi di fabbrica nn. 58806, 58947, 58948, 58949.
(Per cessione come da atto del 30 gennaio 1939, registrato a Torino il 27 marzo 1939, n. 49163, vol. 567, atti privati).

2. Trascrizione n. 204 del 6 luglio 1939.
Trasferimento da Tesi Raffaello, a Borgo S. Lorenzo (Firenze), alla Società Anonima Falcini Ingrosso Mercerie e Filati, a Firenze, del marchio n. 31163.
(Per cessione come da atto del 20 giugno 1939, registrato a Borgo S. Lorenzo il 22 giugno 1939, n. 633, vol. 98).

3. Trascrizione n. 207 del 18 luglio 1939.
Trasferimento dalla Ditta A. Borloni, a Milano, alla Società Anonima A. Borloni, a Milano, del marchio n. 19593.
(Per trasformazione di società come da certificato del 3 luglio 1939).

4. Trascrizione n. 217 del 4 agosto 1939.
Trasferimento da The Miller Bryant Pierce Co., a Aurora, Ill. (S.U.A.), a L. C. Smith & Corona Typewriters Inc., a Syracuse, N. Y. (S.U.A.), del marchio n. 30497.
(Per cessione come da atto del 3 maggio 1939, registrato a Roma il 4 agosto 1939, n. 4821, vol. 569, atti privati).

5. Trascrizione n. 221 del 24 agosto 1939.
Trasferimento da The New Jersey Zinc Company, a New York, alla Società Italiana del Piombo e dello Zinco, a Milano, del marchio n. 40470.
(Per cessione come da atto dell'11 luglio 1939, registrato a Milano il 22 agosto 1939, n. 12549, vol. 3872, atti privati).

6. Trascrizione n. 226 del 5 settembre 1939.
Trasferimento da Pearson Brothers (G. & H.) Ltd., a Londra, a Mattamac Ltd., a Manchester (Gran Bretagna), dei marchi nn. 16093, 19925, 19926.
(Per cambiamento di denominazione come da atto del 19 agosto 1936, registrato a Roma il 30 agosto 1939, n. 3640, vol. 465, atti privati).

7. Trascrizione n. 229 del 5 settembre 1939.
Trasferimento da Pearson Brothers Limited, a Londra, a Mattamac Ltd., a Manchester (Inghilterra), del marchio n. 21124.
(Per cambiamento di denominazione sociale come da certificato del 19 agosto 1936, registrato a Roma il 30 agosto 1939, n. 3640, vol. 465, atti privati).

8. Trascrizione n. 233 del 5 settembre 1939.
Trasferimento da Mattamac Ltd., a Manchester (Inghilterra) a Mattamac Ltd., a Londra, dei marchi nn. 21124, 16093, 19925, 19926.
(Per cessione come da atto del 18 maggio 1939, registrato a Roma il 26 agosto 1939, n. 7108, vol. 570, atti privati).

9. Trascrizione n. 234 del 27 settembre 1939.
Trasferimento da Percy Jones (Twinlock) Ltd., a Londra, a Twinlock Export Ltd., a Beckanham, Kent (Inghilterra), del marchio n. 35136.
(Per cessione come da atto del 29 giugno 1939, registrato a Roma il 14 settembre 1939, n. 9001, vol. 571, atti privati).

10. Trascrizione n. 235 del 28 settembre 1939.
Trasferimento da Western Clock Company, a La Salle, Illinois (S.U.A.), a General Time Instruments Corporation, a New York, dei marchi nn. 11761, 19800, 41378.
(Per cessione come da atto del 7 novembre 1936, registrato a Roma il 24 agosto 1939, n. 6868, vol. 570, atti privati).

11. Trascrizione n. 238 dell'11 settembre 1939.
Trasferimento dalla Società Italo Americana del Petrolio, a Genova, a Stanavo Specification Board Inc., a S. Francisco California (S.U.A.), del marchio n. 38096.
(Cessione come da atto del 17 marzo 1939, registrato a Genova il 20 marzo 1939, n. 18665, vol. 710, atti privati).

12. Trascrizione n. 239 dell'11 settembre 1939.
Trasferimento da Health Products Corporation, (organizzata secondo le leggi dello Stato di New Jersey) a Newark, New Jersey, a White Laboratories, Inc. (organizzata secondo le leggi dello Stato di New Jersey), a Newark, New Jersey, del marchio n. 28024.
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 febbraio 1938, registrato a Torino il 31 agosto 1938, n. 7308, volume 572, atti privati).

13. Trascrizione n. 243 del 28 settembre 1939.
Trasferimento dalla S. A. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano, alla Soc. An. Oleoblitz Lubrificanti, a Milano, dei marchi numeri 2678, 4914, 6212, 5572, 9623, 12169, 21757, 28205, 32208, 32209, 34169, 41704, 41705, 45747, 46644, 43693, 44963, 48639.
(Per modificazione della ragione sociale come da atto del 21 dicembre 1938, registrato a Milano il 22 dicembre 1938, n. 6488, vol. 699, atti pubblici).

14. Trascrizione n. 271 del 24 dicembre 1938.
Trasferimento totale dalla S. A. Industrie Riunite Rasoi, a Milano, alla S. A. Rasoi Gillette & Affini, a Milano, del brevetto n. 55113.
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato dell'11 ottobre 1938).

(862)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 51

del 1° marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,77
Francia (Franco)	44,05
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,60
Belgio (Belgas)	3,34
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,824
Egitto (Lira egiziana)	79,77
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,52
Portogallo (Scudo)	0,7187
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,775
Id. 3,50 % (1902)	69,625
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Id. 5 % (1935)	91,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,25
Id. Id. 5 % (1936)	92,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,60

Rettifica 24 febbraio 1940-XVIII Dinaro 44,41 in luogo di 44,42.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 52

del 2 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,82
Francia (Franco)	44,15
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,348
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,81
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,52
Portogallo (Scudo)	0,7193
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,897
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,725
Id. 3,50 % (1902)	69,825
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Id. 5 % (1935)	91,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,325
Id. Id. 5 % (1936)	92,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,325
Buoni novennali 5 % · Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,575

Rettifica 1° *marzo* 1940-XVIII Portogallo 0,7182 in luogo di 07287

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 febbraio 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, con sede nel comune di Caltanissetta;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 febbraio 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, con sede nel comune di Caltanissetta, sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 28 maggio 1940-XVIII

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

V. Azzolini

(836)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di contrabbasso nel Regio conservatorio di musica di Roma (gruppo A, grado 11°)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1940-XVIII;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli e per esami, al posto di insegnante di contrabbasso (gruppo A grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Roma con l'annuo stipendio di L. 9700 più il supplemento di servizio attivo di L. 1900 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Div. IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che ab-

biano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVIII, rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è scritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

D) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

F) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

G) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento: gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

H) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

I) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *E*), *F*) e *H*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *C*), *H*), *I*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *E*), *F*) e *G*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre corso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAMI

1) Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) G. Bottesini: Tema con variazioni sull'Arietta di G. Paisiello « Nel cor più non mi sento » (accordatura voluta dall'autore).

b) un concerto o una sonata o un pezzo caratteristico importante, per contrabbasso e pianoforte (accordatura voluta dall'autore);

e) tre studi scelti:
uno fra i « 24 Capricci » di I. Billè;
uno dalla « Tecnica superiore di contrabbasso » di I. Caimmi;
uno fra i nn 1, 5 e 16 dei « 20 studi concerto » di A Mengoli
à Accordatura normale ».

I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il tema con variazioni di Bottesini, tre concerti o sonate o pezzi caratteristici importanti e nove studi scelti fra quelli suindicati

2) Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà scelta dalla Commissione Accordatura voluta dall'autore

3-a) Fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un pezzo d'insieme per strumenti a corda, scelto dalla Commissione e assegnato due ore prima.

b) concertare, eseguendo la parte del contrabbasso, il primo tempo di un quintetto assegnato 24 ore prima.

4-a) Eseguire alcuni brani di studi relativi alla tecnica dell'arco, scelti dal 1° e 2° fascicolo del volume « Scale, studi, esercizi » di I. Caimmi - Accordatura normale;

b) dimostrare di conoscere i sistemi di insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

c) dare lezione a due allievi di contrabbasso, scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima

5-a) Leggere a prima vista un brano di musica per contrabbasso di media difficoltà, trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra o sotto.

b) eseguire un passo orchestrale scelto dalla Commissione - Accordatura normale;

c) diteggiare un brano di musica per contrabbasso, scelto dalla Commissione e segnarne le arcate.

6) Dar prove di conoscere:

a) la storia e la letteratura contrabbassistica, accennando i temi e i passi principali per contrabbasso che si trovano nelle più importanti composizioni sinfoniche e liriche;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei contrabbassisti e delle scuole contrabbassistiche.

A parità di merito sarà titolo di preferenza la conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia

A ciascun candidato saranno assegnati sette voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1-a), 1-b), 1-c), 2, 3, 4, 5 e 6

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui al l'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(867)

Concorso a sei borse di reciprocità istituite dall'Ungheria per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di sei borse di reciprocità istituite dall'Ungheria per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di cittadini italiani laureati da Università o Istituti superiori o diplomati presso Accademie di belle arti o Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39.

Le borse anzidette, dell'importo di 1800 pengos ciascuna, saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore o artistico del l'Ungheria

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. 3a) non più tardi del 20 aprile 1940-XVIII

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome e cognome ed esatto domicilio;

b) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

c) l'Università o Istituto superiore o artistico che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo ungherese).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) curriculum degli studi, documentato da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua ungherese e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

I vincitori prima di partire per l'Ungheria dovranno prendere contatto con i lettori d'ungherese delle nostre Università per riceverne informazioni di orientamento atte a facilitare i loro studi in Ungheria

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministero a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 27 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(865)

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, che approva i programmi stabiliti per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il R decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi Cima e Meschini nell'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

Vista la legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 26 contenente norme per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia di coloro che sforniti di un titolo di studio richiesto, sono in possesso di un titolo legale di abilitazione almeno in un sistema stenografico;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti, in via straordinaria, esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media per coloro che, sforniti del titolo di studio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, convertito

nella legge 16 gennaio 1939-XVIII, n. 222, sono in possesso di un titolo legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia, conseguito sia per titoli, sia per esami, anche in un solo sistema.

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso il seguente istituto: Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile «Duca degli Abruzzi».

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia in uno o due sistemi a seconda se trattisi di candidati che richiedono di sostenere gli esami per due sistemi o per uno soltanto.

A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei sistemi o nel sistema per cui hanno sostenuto l'esame.

I candidati dovranno sostenere, nei soli riguardi del sistema o dei sistemi per i quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa mille parole, le prove orali e la lezione. Essi dovranno indicare chiaramente nella domanda per quale sistema o per quali sistemi hanno già conseguito l'abilitazione e allegare inoltre l'originale o la copia autentica legalizzata del diploma o dei diplomi di abilitazione.

Art. 4.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 4 al preside dell'istituto.

Art. 5.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-A, da allegarsi alla domanda.

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della suddetta tassa:

1° i candidati appartenenti a famiglia numerosa i quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 153 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, integrato dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 943, convertito in legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 224, e cioè:

a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti dello Stato anche se pensionati, civili o militari di qualsiasi grado gruppo e categoria — compresi quelli delle aziende o dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti, anche se pensionati, di Enti ausiliari dello Stato e parastatali, quando le famiglie stesse risultino composte di sette o più figli viventi e a carico del capo di famiglia e di nazionalità italiana;

b) coloro che appartengono in genere a famiglie nelle quali siano dieci o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e che siano di nazionalità italiana;

2° i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un documento (stato di famiglia), rilasciato dal competente Ufficio anagrafico, debitamente legalizzato comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio console generale italiano.

Art. 6.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, diploma o diplomi di abilitazione dei quali è in possesso e il luogo ove il candidato intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'Istituto, qualunque cambiamento del loro domicilio e della loro residenza.

Il Ministro non assume alcuna responsabilità per il caso di disposizioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta legale, debitamente autenticato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale o copia autentica legalizzata del titolo o dei titoli di abilitazione all'insegnamento della stenografia posseduti;

c) ricevuta del pagamento della tassa (mod. 72-A, di L. 200 (e non vaglia postale) rilasciata da un procuratore del Registro, o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente articolo.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera c) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4, e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentate entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile «Duca Abruzzi» Roma.

Ai candidati che risiedono nelle colonie e possedimenti italiani o all'estero, è consentita l'ammissione agli esami con la presentazione nel termine anzidetto della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti, non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine non superiore ai 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, (compresa la tassa), o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data di presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di quest'articolo, non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Art. 8.

Il preside dell'Istituto decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro 15 giorni al Ministro per l'educazione nazionale, il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II) senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto.

Art. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

La Commissione è nominata dal Ministero ed è composta di quattro membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono una prova pratica e una prova orale (lettura, colloquio e lezione).

La natura e le modalità della prova pratica sono stabilite dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 16, la natura e le modalità del colloquio e della lezione sono stabilite nel programma approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 21 ottobre 1938-XVI.

La prova pratica avrà inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalla Commissione esaminatrice.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione anzidetta.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di dieci punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti assegnati alla prova pratica non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali, saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente a mezzo di comunicazione fatta dal presidente della Commissione o dal preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 11.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero, il quale accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte II del Ministero.

I diplomi di abilitazione firmati dal Ministro sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale. Ufficio concorsi scuole medie - indicando il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita ed allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, al Ministero - Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi scuole medie - dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 12.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi d'istituti e delle Scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO A.

PROGRAMMI DI ESAMI

Prova pratica:

Trascrizione nei caratteri stenografici di uno o due sistemi, di un brano di circa mille parole.

Prove orali:

1° Lettura di uno stenoscritto italiano a scelta della Commissione;

2° Interrogazione di tecnica, didattica e di storia della stenografia (moderna), con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici italiani, oltre a quelli contemplati dal R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759;

3° Lezione pratica su ciascuno dei sistemi per cui si sostiene l'esame, su temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

(868)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio precedente decreto n. 254 del 17 gennaio 1940 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 e designati i vincitori delle condotte nei comuni;

Vista la lettera n. 384 del 22 gennaio 1940, con la quale il podestà di Alfonsine informa che il dott. Leopoldo Testi ha rinunciato alla nomina a titolare del 4° reparto di quel Comune; che pertanto occorre provvedere alla sostituzione, secondo l'ordine della graduatoria e le domande dei concorrenti;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marco Cavalieri d'Oro è dichiarato vincitore della condotta medica del 4° reparto di Alfonsine.

Il dottor Giacomo Tabanelli è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Casola Valsenio.

Ravenna, addì 27 gennaio 1940-XVIII

(569) *Il prefetto:* PASSERINI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 5 settembre 1939-XVII n. 22237 col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937 in provincia di Reggio di Calabria.

Visto il decreto di pari data e numero del precedente col quale fu dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Bagaladi il dott. Aldo Mottareale;

Ritenuto che il predetto dott. Aldo Mottareale e i dottori Rocco Marafioti e Rocco Trungadi che seguono immediatamente in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di medico condotto di Bagaladi;

Visti gli articoli 25 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Zindato, che segue immediatamente in graduatoria, è designato per la nomina a titolare della condotta medica di Bagaladi.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Bagaladi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo della prefettura di Reggio di Calabria e del comune di Bagaladi.

Reggio di Calabria, addì 7 febbraio 1940-XVIII

(655) *Il prefetto:* AUSIELLO

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i decreti prefettizi 22 giugno 1939-XVII, n. 10271, 19 agosto 1939-XVII, n. 13428, e 3 ottobre 1939-XVII, n. 18199, relativi alla dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico-condotto, vacanti di titolari nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI ed all'assegnazione delle relative sedi;

Viste le deliberazioni di rinuncia dei sanitari assegnati alle condotte di Rieti, delegazione di Poggio Fidoni, Collevecchio e Configni;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti e le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza fatte dai rimanenti candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 21265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici-chirurgi, partecipanti al concorso suddetto sono dichiarati vincitori della sede accanto a ciascuno segnata:

1) Dott. Francesco Vasta, Rieti, delegazione di Poggio Fidoni;
2) Dott. Giovanni Teutonico, Collevecchio;
3) Dott. Gino Bianchi, Configni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Rieti, addì 26 gennaio 1940-XVIII

(610) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 3193 del 29 gennaio 1940-XVIII;
Ritenuto che il dott. Vanoncini Gianantonio designato per la condotta medica del comune di Pieve del Cairo ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 1° febbraio 1940-XVIII del podestà di Pieve del Cairo
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato risultato vincitore che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Vanoncini Gianantonio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pieve del Cairo e designato per la nomina il sig. dott. Gallotti Canzio domiciliato in Leggiuno con Saggiano (Varese).
Il podestà di Pieve del Cairo a mezzo telegramma dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di cinque giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sara dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pieve del Cairo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 8 febbraio 1940-XVIII

(734) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 28257 del 28 dicembre 1938-XVII, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Visto il decreto Ministeriale in data 11 giugno 1939-XVII, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione predetta con punti ridotti a cinquantesimi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al posto sopraindicato:

1. Dott. Conti Mario, con voti 127,66;
2. Dott. Amati Federico, con voti 120.

Macerata, addì 5 febbraio 1940-XVIII

(664) *Il prefetto:* VENDITTELLI

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 Div. San del 25 luglio 1939-XVII col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;
Visto il decreto pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta consorziale di Casanova Elvo - Formigliana l'ostetrica Moscato Giovanna;
Vista la lettera del podestà di Casanova Elvo dell'8 novembre 1939-XVIII con cui si comunica che l'ostetrica Moscato Giovanna non si è presentata nel termine stabilito ad assumere servizio e che pertanto è stata dichiarata dimissionaria d'ufficio.
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta la ostetrica Gaio Luigia.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Casanova Elvo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 31 gennaio 1940-XVIII

(651) *Il prefetto:* BARATELLI

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 23 ottobre 1939-XVII, n. 31026, con i quali veniva provveduto, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI e alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici per le sedi messe a concorso;
Ritenuto che l'ostetrica Frittelli Flora, seconda classificata, dichiarata vincitrice per la seconda condotta del comune di Minerbio, ha presentato atto di rinunzia alla nomina a titolare della cennata condotta;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Visti gli articoli 53 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Biordi Agata Maria in Roveri terza classificata nella graduatoria sopra cennata è dichiarata vincitrice per la seconda condotta ostetrica del comune di Minerbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna, e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Bologna e del comune di Minerbio.

Bologna, addì 31 gennaio 1940-XVIII.

(732) *Il prefetto:* SALERNO

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.